



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1760 del 2013, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Mariacristina Grazioli, Rasulo Margherita, Biancardi Franco, Di Fabio Leo, Di Paola Luigi, Pellegrini Gabriella, Pacella Antonio, Biferale Nicoletta, De Corso Diodoro, Cucciniello Teresa, Lombardi Tiziana, Scarpellino Antonella, Potenziani Siria, Scipioni Claudia, De Angelis Curtis Irene, Catalano Valeria, Frigenti Annalisa, Bonetti Chiara Lorenza Albina, Capparella Aurelia, Ciambrone Raffaele, Di Santo Anna Maria, Cianfarani Giuseppe, Caturano Mariangela, Tarquini Francesca, Rauseo Angela, Cristaldi Luciano, Felicetti Luisa Ester, Guglielmi Rossana Piera, Palmeri Ezia, Marola Riccardo, Lecchi Maria Lucia, Zanetti Gabriella, Mancaniello Antonella, Diana Carmelo Michele, Bonito Serena, Battista Maria Stella, Bruno Vincenzo, rappresentati e difesi dagli avv. Federica D'Innocenzo, Federico Hernandez, rappresentati e difesi dagli Avvocati Federica

D'Innocenzo e Federico Hernandez ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Roma, Via Federico Cesi, n. 72;

***contro***

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;

***nei confronti di***

Donatacci Michele e Bordoni Andrea, controinteressati non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

dell'esclusione e non ammissione alla prova orale del concorso pubblico per esami a 145 posti di dirigente tecnico da assegnare agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e dell'avviso del MIUR in data 18 dicembre 2012 con cui il Ministero ha pubblicato l'elenco dei 79 candidati ammessi alla prova orale e dei relativi provvedimento con i quali è stata decisa l'esclusione dei ricorrenti e la non ammissione alle prove orali, nonché è stato approvato l'elenco dei 79 candidati ammessi;

dei verbali della Commissione esaminatrice, allo stato in parte non conosciuti e non resi noti, con cui la commissione ha deliberato l'esclusione e la non ammissione all'orale dei ricorrenti e ha deliberato l'ammissione dei candidati alla prova orale a seguito del superamento delle prove scritte;

di tutti i verbali della commissione esaminatrice con cui questa ha effettuato le valutazioni degli elaborati dei ricorrenti e di tutti gli atti della commissione e del Ministero relativi al concorso di cui è causa;

di tutti gli altri verbali della Commissione esaminatrice compresi quelli di elaborazione delle tracce, di definizione dei criteri

dei decreti MIUR del 5 febbraio 2008, dell'8 aprile 2009, del 27 maggio 2009, del 18 settembre 2009, del 24 giugno 2010, del 1° febbraio 2011, del 17 febbraio 2011,

del 16 marzo 2011, con i quali è stata nominata la commissione esaminatrice e successivamente modificata nella composizione e con i quali sono stati nominati i componenti esperti nelle materie oggetto del concorso e nelle lingue straniere ed in informatica;

del bando di concorso pubblico del 30 gennaio 2008 nella parte in cui stabilisce la ripartizione dei posti in settori e sottosettori;

del provvedimento del MIUR, ignoto, con cui sono state predisposte le tracce, dei provvedimenti di diniego di accesso agli atti e della mancata risposta alle istanze di accesso, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale, con riserva di impugnare la graduatoria definitiva

e per il risarcimento del danno;

e con motivi aggiunti notificati il 6 maggio 2013 per l'annullamento di:

della graduatoria finale di merito pubblicata in data 17 aprile 2013,

del verbale n. 1 del 20 aprile 2009, nonché di tutti gli atti impugnati col ricorso principale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Istruzione Dell'Universita' E Della Ricerca;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2013 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 16 febbraio 2013 e depositato il successivo 21 febbraio, espongono i ricorrenti di avere partecipato alle prove scritte del concorso pubblico per esami a n. 145 posti di dirigente tecnico del MIUR, senza tuttavia superarle.

Rappresentano che i ricorrenti per alcune materie hanno sostenuto anche una terza prova, ma che la Commissione o ha corretto la prima prova nel caso in cui ne erano previste due o la prima e la seconda nel caso in cui ne erano previste tre.

Avverso la mancata ammissione alla prova orale i ricorrenti deducono:

1. Violazione di legge, dell'art. 97 Cost, dell'articolo 5 del d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, dell'art. 6 del bando di concorso, eccesso di potere per irragionevolezza nel criterio di valutazione delle prove.
2. Violazione di legge, dell'art. 97 Cost, dell'articolo 5 del d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, dell'art. 6 del bando di concorso, eccesso di potere, anche per insufficienza, genericità, inadeguatezza e irragionevolezza dei criteri di attribuzione dei punteggi per le prove scritte; eccesso di potere per le altre ragioni di seguito esposte.
3. Con un terzo profilo in realtà connesso con la seconda doglianza osservano che la traccia relativa alla seconda prova non risponde alla previsione di legge, in quanto non avrebbe alcun contenuto pratico e non mira alla soluzione di questioni come previsto dall'art. 5, comma 2 del d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272.
- 4 Violazione di legge: dell'art. 96 Cost., articolo 5, comma 4 del d.P.R. n. 272 del 2004.
5. Violazione di legge: art. 97 Cost., articolo 9 del d.P.R. n. 487 del 1994; articolo 4 del d.P.R. n. 472 del 2004, articolo 5 del Bando del MIUR; eccesso di potere.
6. Violazione di legge, dell'art. 97 Cost.; norme sulla trasparenza e pubblicità.
7. Violazione di legge, dell'art. 97 Cost.; eccesso di potere.

8. Violazione di legge, dell'art. 97 Cost.; eccesso di potere, per disparità di trattamento nella valutazione degli elaborati anche in relazione ai criteri predefiniti con il verbale della Commissione n. 58.

9. Violazione di legge, dell'art. 97 Cost.; eccesso di potere

10 Violazione di legge, dell'art. 97 Cost.; eccesso di potere.

11. Violazione di legge, dell'art. 97 Cost.; eccesso di potere.

12. Violazione di legge, dell'art. 11, comma1 del d.P.R. n. 487/1994 e art. 51 e 52 c.p.c.

Concludono con richiesta di risarcimento del danno, con richiesta di accesso in corso di causa e chiedono la sospensione degli atti impugnati e l'accoglimento del ricorso.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio rassegnando conclusioni opposte a quelli dei ricorrenti.

Con decreto monocratico del 21 febbraio 2013 è stata respinta l'istanza cautelare con conferma dello stesso alla successiva camera di consiglio del 7 marzo 2013.

Con motivi aggiunti notificati il 6 maggio 2013 i ricorrenti impugnano pure la graduatoria finale deducendone la illegittimità derivata da quelle che inficiano gli atti principalmente impugnati e una ulteriore illegittimità meglio oltre indicata ed esaminata.

Pervenuto il ricorso per la cautelare alla Camera di Consiglio del 6 giugno 2013 è stata rinviata ad altra data.

Il ricorso infine è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata alla camera di consiglio del 5 luglio 2013, avvertitene all'uopo le parti costituite.

## DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso e con i motivi aggiunti i ricorrenti impugnano rispettivamente l'esclusione dalle prove orali e la graduatoria finale del concorso a 145 posti di dirigente tecnico bandito dal MIUR con d.d.g del 30 gennaio 2008.

2. Avverso tali atti propongono dodici censure, cui si vanno ad aggiungere quelle dei motivi aggiunti, che sostanzialmente possono essere esaminate suddividendole in due gruppi: un primo gruppo è rivolto ad inficiare la legittimità della composizione della Commissione di concorso ed un secondo gruppo è volto ad inficiare i criteri di valutazione delle prove.

3. Con le censure quinta, sesta e dodicesima i ricorrenti fanno dunque valere vizi nella composizione della Commissione esaminatrice che devono essere esaminati per primi, in quanto qualora fossero ritenuti effettivamente inficianti tale organo tutto il concorso ne sarebbe caducato.

I ricorrenti osservano che, come risulterebbe dai provvedimenti di nomina dei membri della Commissione, questa è composta da Commissari privi dei requisiti previsti dalla legge e dal bando di concorso, o perché privi della qualifica richiesta, o perché, pur in quiescenza, tuttavia non hanno comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. In particolare:

- Luciano Favini, nominato con D.M. 8 aprile 2009, dirigente tecnico MIUR di II fascia in quiescenza;
- Luigia Savino, nominata con D.M. 8 aprile 2009, dirigente tecnico MIUR di II fascia in quiescenza;
- Lino Lauri, nominato con D.M. 17 febbraio 2011, dirigente tecnico MIUR di II fascia in quiescenza;
- Giuseppe Rossi, nominato con D.M. 27 maggio 2009, dirigente tecnico MIUR di II fascia in quiescenza.

Nei decreti di nomina non viene in alcun modo indicato il possesso da parte dei predetti componenti dei requisiti di legge.

Con un ulteriore profilo legato alla censura che precede lamentano che i decreti di nomina della Commissione successivi a quello dell'8 aprile 2009 non sono mai stati pubblicati.

Con un dodicesimo aspetto sostengono che alcuni dei componenti della Commissione presentavano dei motivi di incompatibilità con alcuni concorrenti. Rispetto al Favini il concorrente Scinicariello Antonio aveva lavorato insieme a Favini per diversi anni come suo stretto collaboratore e Bordoni Andrea. Questi ultimi erano anche membri del gruppo di lavoro costituito con DM n. 52 del 5 agosto 2011 di cui faceva parte il dr. Lauri.

3.1. Non può essere condiviso l'aspetto con il quale i ricorrenti in base al dato testuale dell'art. 4, comma 3 del d.P.R. n. 472 del 2004 stante il quale: "I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso", allora solo per questo risultando i ridetti componenti dirigenti di II fascia in quiescenza, la composizione della Commissione sarebbe illegittima.

Come del tutto correttamente rilevato dall'Amministrazione l'indirizzo giurisprudenziale citato dai ricorrenti (Consiglio di Stato, n. 1218 del 12 marzo 2007) appare superato da pronunce più recenti, quali la sentenza, tra le altre del Consiglio di Stato, sezione VI, 24 giugno 2010, n. 4007.

Secondo tale pronuncia la lettera della norma ora citata non accredita l'interpretazione offerta dai ricorrenti: "Il Collegio ritiene che la corretta interpretazione del comma 3 dell'art. 4 del d.P.R. n. 272 del 2004 non precluda la nomina, in qualità di esperti, dei dirigenti di seconda fascia nelle commissioni esaminatrici dei concorsi del tipo di quello per cui è causa, se è comprovata la loro qualificazione nella materie oggetto del concorso.

Infatti:

-la norma stabilisce che i componenti delle commissioni sono scelti tra dirigenti e docenti universitari di prima fascia e anche (“nonché”) tra esperti di comprovata qualificazione individuando così gli esperti come categoria distinta dalle precedenti; -essa pone come solo requisito per la nomina degli esperti che ne sia comprovata la qualificazione e non vieta la loro nomina tra dirigenti di seconda fascia laddove, nello stesso art. 4, divieti espressi sono invece stabiliti (comma 6).

-la previsione, innovativa del previgente art. 4 del d.P.R. n. 324 del 2000, per cui i dirigenti e i docenti universitari devono essere di prima fascia e degli esperti deve essere comprovata la qualificazione, è volta a garantire che la commissione sia formata al meglio, in quanto composta da membri la cui qualificazione non deve essere verificata, poiché collocati al massimo livello delle rispettive categorie, e da altri, gli esperti, la cui qualificazione si deve provare proprio perché non appartenenti a quelle categorie;

-ne consegue che membri della commissione possono essere, ove ne sia dimostrata la particolare qualificazione, anche dirigenti di seconda fascia non essendo ciò vietato da alcuna disposizione normativa, non potendosi escludere che, accanto a dirigenti di prima fascia, in ogni caso in possesso di doti culturali specifiche nelle materie di concorso, vi siano dirigenti di seconda fascia che abbiano attinto nelle stesse materie un particolare prestigio per percorso di carriera e di studi, risultando irragionevole che la commissione debba privarsi del loro apporto soltanto perché dirigenti non di prima fascia e venendo con ciò comunque rispettato il principio per cui aspiranti dirigenti sono valutati da dipendenti interni di qualifica non inferiore;

-in questo quadro si colloca la discrezionalità dell'Amministrazione nella loro nomina in quanto esperti, da esercitare nell'osservanza del duplice limite della qualificazione nelle materie oggetto del concorso e della prova di tale qualificazione.”.

I ricorrenti rilevano che, appunto non sarebbe stata dimostrata la qualificazione dei componenti quali esperti; a tal riguardo tuttavia l'Amministrazione ha prodotto in atti i curricula dei nominati sopra e dai quali si evince in maniera palese ed evidente la loro qualificazione in relazione alle specializzazioni di cui ciascuno di essi è dotato. Per esemplificare il prof. Favini annovera nel curriculum due lauree una in filosofia ed una in lettere classiche, oltre una cinquantina di pubblicazioni vertenti sulle materie della Facoltà di lettere, circa 14 incarichi quale coordinatore o componente di gruppi di lavoro in materia di riordino della scuola secondaria superiore (licei, istituti tecnici e professionali). Il Prof. Lauri, specializzato in chimica annovera nel curriculum quattro abilitazioni per l'insegnamento della chimica in vari ordini di scuole.

Né i decreti di nomina dovevano far riferimento agli incarichi e alle competenze di ciascuno dei componenti la Commissione, dato che dalle premesse degli stessi si evince l'indicazione delle norme di legge e regolamentari, tra cui il d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 in base alle quali la nomina era effettuata, di tal che non può neppure dirsi che tali provvedimenti fossero in qualche modo difettosi nella loro motivazione.

L'aspetto che forse potrebbe destare maggiore preoccupazione è la sollevata incompatibilità di due componenti in quanto due concorrenti avrebbero fatto parte insieme ad essi di un gruppo di lavoro all'interno dell'Amministrazione dell'istruzione.

La inconsistenza della censura è stata già posta in rilievo dal TAR in altra analoga vicenda (TAR Lazio, sezione III bis, 1° febbraio 2013, n. 1117), laddove la sezione ha richiamato proprio un precedente specifico del Consiglio di Stato il quale affida ad elementi univoci e concordanti l'influenza che l'aver rivestito o il rivestire da parte di un componente della Commissione esaminatrice incarichi nell'ambito di rapporti professionali può comportare sui candidati di un concorso:

“l’incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tal cointeressenza” (Consiglio di Stato, sezione III, 20 settembre 2012, n. 5023). Nel caso in esame rimane non provato il “concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tal cointeressenza.”.

Con i motivi aggiunti i ricorrenti deducono la illegittimità della riunione della Commissione esaminatrice effettuata il 20 aprile 2009 perché ad essa avrebbero partecipato anche i supplenti oltre che i componenti effettivi. Inoltre la prima sottoscrizione apposta al verbale non sarebbe quella del dr. Nando Lazzaro, componente effettivo, ma quella del dr. Giuseppe Rossi che non potrebbe comparirvi in quanto a quella data non era ancora stato nominato.

Al riguardo l’Amministrazione produce la nota in data 28 maggio 2013 con la quale la Commissione esaminatrice ha chiarito che, essendo la prima riunione essenzialmente preordinata a mettere il collegio in condizione di operare una ricognizione preliminare dei lavori da svolgere nelle successive fasi della procedura, è parso opportuno e logico far sì che in tale contesto intervenissero tutti i componenti dell’organo, sia effettivi che i supplenti, al fine di consentire loro di prendere atto delle attività da svolgere in seguito e di espletare le necessarie ed improcrastinabili formalità connesse all’insediamento.

Né in tale prassi si può rinvenire alcuna illegittimità, avuto riguardo proprio all’art. 11, comma 1 del d.P.R. n. 487 del 1994 stante il quale: “Prima dell’inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I

componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.”, che sono esattamente gli adempimenti effettuati dalla Commissione nel verbale n. 1 del 20 aprile 2009.

Le censure esaminate vanno dunque respinte.

4. Con altre censure che possono ugualmente essere raggruppate per essere analizzate unitariamente i ricorrenti tendono a far valere irregolarità della procedura.

4.1 Con la prima censura i ricorrenti fanno valere la violazione dell'art. 5, comma 5 del d.P.R. n. 272 del 2004 laddove prevede che: “Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.”, mentre la Commissione ha corretto un solo elaborato oppure due quando erano insufficienti.

Il principio di economicità cui risponde la regola per cui corretta una prova, qualora questa sia insufficiente la Commissione può non correggere l'altra o le altre non supera il vaglio della lettura dei criteri di valutazione, che invece conferma la necessità di leggerle e valutarle tutte.

Il principio della sufficienza della correzione di un solo elaborato senza necessità di passare al secondo ed al terzo è per la scuola stabilito dall'art. 400, comma 11 del d.lgs. 297 del 1994 per i concorsi dei docenti, laddove è previsto che qualora il candidato non consegua almeno sei/decimi nella prima prova ciò “preclude” la correzione dell'ulteriore prova ed è costantemente ritenuto espressione del principio di economicità del lavoro delle Commissioni di concorso, oltre che rispondente ad un principio matematico per cui se il candidato non merita la sufficienza nella prima prova poiché il voto finale è dato dalla media dei due voti,

laddove la prova si intende superata almeno con sette, come è previsto nel caso in esame, va da sé che neppure se il secondo fosse dieci la prova si intenderebbe superata, in quanto non ha conseguito sette nella prima.

La censura è respinta dalla giurisprudenza sulla materia proprio per suffragare la reiezione dell'altra con cui viene di solito fatta valere la insufficienza del tempo di correzione: "Il tempo di correzione di un elaborato, infatti, non assurge a dignità di elemento sintomatico di valutazione superficiale da parte della Commissione esaminatrice perchè è ben possibile che uno scritto presenti immediatamente lacune e criticità di tale natura da non rendere necessario il protrarsi della sua correzione." (TAR Puglia Lecce, sezione I, 22 maggio 2012, n. 272).

4.2 I ricorrenti sostengono che i criteri di valutazione delle prove scritte sono insufficienti e irragionevoli e quindi tali da non consentire una corretta valutazione degli elaborati e tanto meno un controllo adeguato dell'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione ai singoli elaborati. In particolare non consentono di verificare la correttezza delle valutazioni effettuate dalla Commissione in modo particolare per i casi in cui sia stato attribuito un punteggio insufficiente o addirittura, sia pur sufficiente rispetto agli "indicatori", ma insufficiente per permettere di conseguire il punteggio di 70 punti. Completano la doglianza con una approfondita disamina della dedotta genericità ed inadeguatezza dei criteri elaborati per le prime due prove, lamentando che in particolare l'individuazione dei punteggi non è ancorata ad alcun criterio ed estendendo tali osservazioni anche ai criteri elaborati per la terza prova.

La conseguenza di tali osservazioni è che le tracce scontano il vizio della loro genericità e inadeguatezza rispetto ai criteri di valutazione ed allo scopo del concorso.

Con un terzo profilo in realtà connesso con la seconda doglianza, e quindi unitamente ad essa esaminato, i ricorrenti osservano che la traccia relativa alla

seconda prova non risponde alla previsione di legge, in quanto non avrebbe alcun contenuto pratico e non mira alla soluzione di questioni come previsto dall'art. 5, comma 2 del d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272.

In ordine alla genericità dei criteri di valutazione non può che riferirsi alla costante giurisprudenza sull'argomento: "In sede di pubblico concorso, la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri del bando, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli. L'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà." (TAR Lazio, sezione III ter, 1° ottobre 2012, n. 3193, sezione I, 1° febbraio 2012, n. 1111; Consiglio di Stato, sezione III, 13 luglio 2011, n. 4229).

Relativamente alla ricaduta di tale asserita genericità sulle valutazioni espresse in ordine alle prove svolte e trovate insufficienti, occorre osservare che le argomentazioni dei ricorrenti mirano piuttosto a sostituire le loro valutazioni con quelle della Commissione e non riuscendo per di più a dimostrare che il giudizio di insufficiente espresso dallo stesso organo sulla prima prova scritta o su due delle tre prove scritte sia il frutto di quella macroscopica illogicità e incongruità delle valutazioni in presenza delle quali il giudice della legittimità degli atti può annullare i giudizi sulle prove di esame o di concorso.

Pur se si volesse andare oltre le cosiddette figure sintomatiche dell'eccesso di potere individuate da una risalente, ma sempre condivisibile dottrina ai fini della censurabilità delle valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, la giurisprudenza ha qualificato la natura del sindacato del giudice su di essa come "debole" ed ha

chiarito che: “Con l’espressione “sindacato debole” riferito a quello che il giudice amministrativo può svolgere su provvedimenti espressione di discrezionalità tecnica riconosciuta in determinate materie alla Pubblica Amministrazione, si vuole porre solo un limite alla statuizione finale del giudice il quale, dopo aver accertato in modo pieno i fatti ed aver verificato il processo logico – valutativo svolto dall’Autorità in base a regole tecniche o del buon agire amministrativo, anch’esse sindacate, se ritiene le valutazioni dell’Autorità corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili, non deve spingersi oltre fino ad esprimere proprie autonome scelte, perché altrimenti, assumerebbe egli la titolarità del potere; in sostanza il giudice non può sostituirsi ad un potere già esercitato, ma deve solo stabilire se la valutazione complessa operata nell’esercizio del potere debba essere ritenuta corretta sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase della contestualizzazione della norma posta a tutela della conformità a parametri tecnici, che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato.” (Consiglio di Stato, sezione IV, 5 marzo 2010, n. 1274).

Occorre pure rilevare che di recente il Consiglio di Stato, nel criticare la “sclerotizzata” antinomia del sindacato debole/forte, rappresenta che comunque il limite del sindacato sulla discrezionalità tecnica deve attestarsi sulla linea di controllo che, senza ingerirsi nelle scelte discrezionali della Pubblica Autorità, assicuri la legalità sostanziale del suo agire, per la sua intrinseca coerenza, anche e soprattutto in materie connotate da un elevato tecnicismo.

Nel caso in esame, con osservazione che consente di contestare anche il dedotto profilo di genericità delle tracce, l’Amministrazione ha rilevato che la determinazione del contenuto delle tracce è stato effettuato dalla Commissione in aderenza all’art. 6 del d.dg 30 gennaio 2008, stante il quale le tre prove scritte dovevano vertere su “diritto amministrativo, contabilità di Stato e legislazione scolastica con particolare riguardo alle seguenti tematiche:

“organizzazione e funzionamento amministrativo, gestione delle istituzioni scolastiche, ivi comprese quelle paritarie e stato giuridico del personale, ordinamento degli studi, con particolare riguardo alle tipologie di istruzione, primaria e secondarie. I sistemi scolastici stranieri...

argomenti attinenti agli insegnamenti impartiti nello specifico grado di scuola e relativamente alla scuola secondaria ai settori di concorso.”

Come osserva l'Amministrazione in esse si rileva una progressiva accentuazione (dalla prima all'ultima) del carattere di specificità delle tematiche che i candidati erano chiamati ad affrontare.

La ritenuta genericità delle prime due tracce, ammesso che se ne potesse predicare tale qualità, rileva l'Amministrazione non avrebbe impedito ai candidati di circoscrivere aspetti particolari una volta completato il quadro generale in cui inserire le problematiche peculiari ritenute da affrontare.

Anche la cosiddetta difformità della traccia della seconda prova (che recava: “Tradizione e innovazione nell'attuale ridefinizione dei curricoli scolastici. Nella trattazione dell'argomento il candidato si soffermi, a sua scelta, sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola primaria, oppure sulla scuola secondaria di primo grado oppure sui licei o sugli istituti tecnici e professionali.

Il candidato è, comunque, tenuto ad analizzare i seguenti punti:

- il contesto culturale di riferimento, nazionale ed europeo;
- la risposta italiana alle indicazioni dell'Unione Europea in materia di istruzione”) non sussiste per l'Amministrazione, in quanto, con osservazione del tutto condivisibile, rammenta che il concorso era rivolto a selezionare dirigenti tecnici e quindi era dotato di una sua specificità, poi ancor più approfondita nella terza traccia, allo scopo di accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta di questioni connesse all'attività istituzionale.

Peraltro il profilo di censura è stato già analizzato e respinto dalla sezione con la sentenza del 25 giugno 2013, n. 6322, laddove è stato rilevato con tale motivo, specie laddove si sosterebbe che la genericità dei criteri di giudizio ha finito per ricadere sulle tracce appunto in termini di loro genericità, come si può notare da quella della seconda prova, per come è prospettato, tende a confondere quello che deve essere il contenuto della prova pratica con i criteri di valutazione, laddove appunto l'oggetto della seconda prova consisteva, come sopra chiarito, nella definizione dei curricula scolastici per il mutato contesto culturale italiano ed europeo. Essendo tale l'oggetto della seconda prova, per i ricorrenti che l'hanno effettuata, va da sé abbastanza logicamente che il criterio di valutazione non può essere costituito esso stesso dal suo contenuto, ma deve essere costituito, come è stato, dalla valutazione dei meccanismi proposti nel tema dal candidato e che, evidentemente, sono alla Commissione apparsi insufficienti a rispondere a tale tema.

4.3 Con la quarta censura gli interessati rilevano che la Commissione con riferimento alle prime due prove ha stabilito i criteri di valutazione prima dell'inizio delle operazioni di correzione, mentre per la terza prova ha stabilito criteri di valutazione prima della stessa, ma quando oramai aveva già corretto le prime due prove, mentre avrebbe dovuto stabilire i criteri di valutazione della terza prova prima di correggere la prima e la seconda prova.

Il principio sancito dall'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 della cui violazione sostanzialmente si dolgono gli interessati e che cioè i criteri di valutazione delle prove sono fissati dalla Commissione nella prima riunione va correlato con quello della trasparenza amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, come non è avvenuto, appunto, nel caso in esame in

cui i criteri sono stati elaborati in due momenti differenti per le prove scritte prima e seconda da un lato e per la terza dall'altro, ma in ogni caso prima della loro correzione, con conseguente reiezione della censura.

4.4. Col settimo profilo gli interessati osservano che non sarebbe stato rispettato il termine della ragionevole durata della procedura ed il principio di concentrazione che in base all'art. 97 Cost. deve presiedere alle procedure di concorso, pure ai sensi del Regolamento di cui al d.P.R. n. 487 del 2004.

Con l'ottava, secondo le prospettazioni dei ricorrenti, la Commissione, nella correzione degli elaborati, avrebbe applicato i criteri di valutazione in modo non uniforme incorrendo in una grave disparità di trattamento tra concorrenti. La correzione ha pure avuto una durata eccessiva il che dimostra che la Commissione ha perso per così dire il filo della correzione. In alcuni elaborati di candidati che hanno superato la prova scritta vi sarebbero errori di ortografia che non sono stati assolutamente presi in considerazione nell'attribuzione del voto. Esemplificano alcuni di questi errori.

Come del tutto correttamente osservato dall'Amministrazione non è comprovato alcun nesso di causalità tra la presunta, eccessiva durata della fase di correzione degli elaborati e l'applicazione di un metro di giudizio disomogeneo nella valutazione dei medesimi. Contro tale prospettiva peraltro va pure rilevato che nella pur non breve durata delle operazioni di correzione la composizione della Commissione non è mai mutata, con la conseguenza che non sono plausibili né dimostrabili mutamenti di orientamenti o dei parametri di riferimento da essa stessa stabiliti. Aggiunge pure l'Amministrazione che le sedute di valutazione degli elaborati sono state calendarizzate e si sono effettivamente svolte con regolarità ed assiduità, come peraltro dimostrano i verbali.

4.5 Con un nono aspetto i ricorrenti sostengono che data la partecipazione di ben 16.000 concorrenti a sostenere le prove scritte e l'ammissione solamente di circa

950 e di 79 alle prove orali, per 145 posti, presumibilmente tra questi 79 supereranno il concorso ancora meno candidati, questo dimostra palesemente che i criteri di valutazione erano errati e comunque dimostra l'assoluta sproporzione dell'azione amministrativa posta in essere ed il risultato conseguito.

Pure tale censura rimane non provata, non evidenziandosi da parte dei ricorrenti il nesso di causalità tra i presunti errati criteri di valutazione e l'esiguo numero di candidati ammessi al prosieguo delle prove.

Né con la censura i concorrenti mettono in risalto una presunta maggiore severità di alcuni componenti della Commissione valutatrice rispetto ad altri, sì da inferirsene una palese irragionevolezza ed illogicità dei giudizi tale da introdurre una palese disparità di trattamento tra candidati, unico elemento attraverso il quale potrebbe semmai sindacarsi la discrezionalità tecnica di cui, come chiarito sopra sono, espressione le valutazioni di una Commissione di concorso (in tal senso un risalente, ma condivisibile TAR Toscana, III, 27 dicembre 1994, n. 449).

4.6. Con un decimo aspetto gli interessati lamentano la violazione del principio dell'anonimato, per come dimostrata dalla circostanza che molti candidati hanno concorso in più categorie, con la conseguenza che la loro busta conteneva un determinato numero di elaborati, numero che avrebbe consentito l'individuazione del singolo candidato.

Ancora una volta la censura resta affidata a mere illazioni.

Al di là della osservazione che la Commissione si è attenuta scrupolosamente alla osservanza delle regole dettate dal d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 recante il Regolamento sui concorsi al fine di garantire proprio l'anonimato e la non riconoscibilità delle buste contenenti gli elaborati dei candidati, l'Amministrazione ne ha pure posto in rilievo la materiale impossibilità di perseguire tale fine – cioè l'individuazione dei candidati – atteso che al termine delle operazioni di sigillatura e di formazione delle buste ne risultavano complessivamente consegnate 947, con

la conseguenza che il rilevante numero degli elaborati presentati dai partecipanti al concorso ha determinato una serie del tutto variegata e casuale dei raggruppamenti delle buste contenenti gli elaborati medesimi, tale da rendere impossibile l'individuazione dei concorrenti.

4.7. Con l'undicesima censura gli interessati osservano che su alcuni elaborati sarebbero riconoscibili segni distintivi che consentono di ricondurre l'elaborato ad un concorrente specifico. Segue l'elenco di tali segni di riconoscimento: un asterisco in fondo alla pagina di un compito; due righe della prima pagina, della terza e dell'ultima lasciate in bianco; suddivisione dell'elaborato in paragrafi, righe in bianco.

Anche qui l'Amministrazione contesta che tali inesattezze possano costituire segni di riconoscimento, rimanendo piuttosto assegnate a mere asserzioni di parte ricorrente piuttosto che a concreta prova del *factum sceleris* che consente di risalire da parte di un commissario ad un determinato candidato.

5. Per le superiori considerazioni il ricorso ed i motivi aggiunti vanno rigettati.

6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti al pagamento di Euro 5000,00 per spese di giudizio a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Giuseppe Chine', Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)